

Condizioni e modalità di accesso a Stazioni e fermate della rete ferroviaria nazionale per le persone con bicicletta al seguito.

(Nel testo che segue, per stazione devono intendersi anche le fermate e per biciclette anche le biciclette con assistenza alla pedalata di tipo elettrico)

Visto

il titolo II del DPR 753/80 *“Comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell’ambito ferroviario ed in prossimità dello stesso”*

- l’art. 17.1 del richiamato DPR 753/80 – *“Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all’uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l’ordine e la sicurezza dell’esercizio”*;
- l’art. 20.1 del richiamato DPR 753/80 – *“Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l’accesso e la sosta delle persone, nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali, hanno luogo in base a quanto previsto dalle predette aziende”*

Si stabilisce

1. E’ vietato percorrere gli ambienti della stazione e le banchine in sella a biciclette. Queste devono essere condotte a mano, evitando intralcio alle altre persone in transito ed interferenze alle attività ferroviarie. In particolare lungo i marciapiedi, le biciclette devono essere condotte a mano nello spazio interno compreso fra le strisce gialle e, comunque, mai oltre la striscia gialla.
2. L’ingresso con biciclette alla parte della stazione dedicata all’accesso ai treni è consentito solo a persone munite di regolare titolo di viaggio.
3. All’interno delle stazioni è vietato parcheggiare le biciclette, salvo che negli appositi spazi dedicati. Le biciclette trovate al di fuori degli appositi spazi dedicati potranno essere rimosse e le relative spese poste a carico dei proprietari.
4. L’ingresso e l’uscita in stazione, per le biciclette, deve avvenire attraverso gli appositi varchi.
5. Le persone con biciclette al seguito devono comunque attenersi ad eventuali istruzioni impartite dal personale ferroviario o dalla Polizia Ferroviaria, che può disporre anche il temporaneo divieto di accesso, direttamente o a mezzo di diffusione sonora.
6. In caso di emergenza o comunque in caso di necessità di evacuazione delle stazioni, le biciclette devono essere lasciate senza intralciare le altre persone.
7. In caso di stazioni su più livelli, nei passaggi tra i piani le persone con biciclette al seguito devono servirsi delle scale fisse utilizzando le apposite canalette, ove queste siano presenti; in assenza delle canalette, sulle scale fisse è fatto obbligo di portare a spalla la bicicletta. L’accesso all’ascensore è consentito solo ove – in

relazione anche all'affollamento – sia possibile mantenere il mezzo in orizzontale con entrambe le ruote a terra.

8. Chi transita in stazione con bicicletta al seguito è personalmente responsabile della custodia delle stese e dei danni provocati a cose e persone, compreso se stesso. Le Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A. e Centostazioni S.p.A. non effettuano alcuna attività di custodia delle biciclette e non rispondono di furti delle stesse nonché di eventuali danni.
9. Ogni persona può portare con sé una sola bicicletta al seguito.
10. La violazione del presente Regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 20.3 DPR 753/80.
11. Il presente regolamento è affisso nelle stazioni e pubblicato sui siti internet delle Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A. e Centostazioni S.p.A..